

## **Parere n. 44 del 26 febbraio 2014**

**PREC 247/13/S**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'arch. Francesco Righini – “*Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane*” – importo a base di gara euro 2.232.689,41 – S.A.: Provincia di Reggio Calabria.

**Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 – Abrogazione delle tariffe professionali – Corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.**

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

#### **Considerato in fatto**

Con l'istanza in epigrafe, pervenuta il 16 ottobre 2013, l'arch. Francesco Righini chiede a questa Autorità un parere in merito alla legittimità del bando di gara pubblicato in data 1 ottobre 2013 dalla Provincia di Reggio Calabria (stazione unica appaltante provinciale), per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane del Comune di Rosarno, di importo complessivo stimato pari ad euro 2.232.689,41 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, è pari ad euro 2.090.000,00 soggetti a ribasso. Ai fini dell'ammissione, il paragrafo 3 del bando ha richiesto la qualificazione dei raggruppamenti concorrenti nella classe I – categoria b (progettazione di edifici).

In particolare, l'arch. Righini dubita della legittimità della *lex specialis* di gara nella parte relativa all'importo per la progettazione esecutiva ed i servizi tecnici connessi, quantificato in complessivi euro 79.989,41 soggetti a ribasso. A suo dire, la S.A. non avrebbe giustificato la decisione di discostarsi in misura significativa dalle tariffe professionali, da calcolarsi ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 – “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti”.

La Provincia di Reggio Calabria, formalmente avvisata con comunicazione di questa Autorità del 7 novembre 2013, ha trasmesso documenti ed una breve nota di risposta per ribadire la legittimità del proprio operato.

#### **Ritenuto in diritto**

Il quesito all'esame dell'Autorità riguarda la congruità del corrispettivo a base di gara per la progettazione, fissato dalla Provincia di Reggio Calabria nell'ambito della procedura aperta avente ad oggetto l'appalto integrato per la realizzazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane del Comune di Rosarno.

*L'istante afferma che la S.A. avrebbe ingiustificatamente ridotto l'importo destinato alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza, senza tener conto delle tariffe professionali vigenti per i servizi di architettura ed ingegneria.*

*Per risolvere il quesito oggetto del presente parere, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento sull'argomento specifico.*

*Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, applicabile *ratione temporis* alla procedura in esame, il cui bando è stato pubblicato in data 1 ottobre 2013, l'Autorità ha formulato le prime indicazioni applicative in ordine alle modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara ed alla connessa verifica di congruità delle offerte, nella gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (cfr. A.V.C.P.,*

deliberazione 3 maggio 2012 n. 49).

Alla luce della integrale abrogazione delle tariffe disposta dal sopra citato art. 9 (abrogazione che incide, per esplicita previsione, anche sulle norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento attuativo che prevedevano il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compreso l'art. 266 del Regolamento), l'Autorità aveva affermato che le stesse non potessero essere più indicate quale riferimento facoltativo per l'individuazione del valore della prestazione.

Peraltro, alla procedura in esame, risultano temporalmente applicabili anche le sopravvenute disposizioni dell'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, ai cui sensi la classificazione delle prestazioni professionali e la determinazione dei corrispettivi a base di gara dovranno tener conto dei parametri individuati con l'emanando decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e fino all'emanazione di tale decreto le previgenti classificazioni e tariffe professionali "possono continuare ad essere utilizzate" ai soli fini della determinazione del corrispettivo a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali. Il decreto ministeriale è stato infine adottato (cfr. decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, pubblicato in G.U. del 20 dicembre 2013 ed in vigore dal giorno successivo), ma esso non risulta applicabile alla gara qui in esame, il cui bando è stato pubblicato anteriormente. Pertanto, a seguito dell'abrogazione del sistema delle tariffe professionali minime, resta fermo il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5). La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è infatti funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Con riferimento al contenuto del bando di gara per l'affidamento di servizi, giova richiamare l'art. 264, primo comma – lett. d) del Regolamento, da ritenersi ancora vigente pur dopo la radicale riforma introdotta con il sopracitato decreto legge n. 1 del 2012, che stabilisce infatti che il bando contiene obbligatoriamente: "l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare".

Se l'obbligo di utilizzo delle tariffe professionali era da ritenersi non più vigente, permaneva tuttavia l'obbligo di illustrare, all'interno del bando ovvero in allegato, le modalità di calcolo del corrispettivo (cfr. su fattispecie analoga, A.V.C.P., parere 10 aprile 2013 n. 52).

A questi fini le stazioni appaltanti, nella fissazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non potevano limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma dovevano indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. A tal fine, un riferimento operativo può rinvenirsi nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione dell'Autorità n. 5 del 2010, depurate dei riferimenti alla tariffa professionale. L'elenco degli elaborati da redigere, con i relativi costi, deve costituire un allegato ai documenti di gara (così espressamente: A.V.C.P., deliberazione 3 maggio 2012 n. 49, ove si è inoltre suggerito di individuare gli importi a base di gara facendo riferimento anche ai costi sostenuti negli ultimi anni dall'Amministrazione procedente o da altre Amministrazioni consimili per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 2010 e per uguali livelli progettuali).

Tutto ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame, la Provincia di Reggio Calabria ha allegato al bando di gara e trasmesso all'Autorità un analitico computo degli onorari per la progettazione soggetti a ribasso, effettuato sulla base dei valori discendenti dalla legge n. 143 del 1949 e dal D.M.

4 aprile 2001 – “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” (applicando cioè, per l’attività di progettazione e per il coordinamento in materia di sicurezza, il coefficiente del 5,354715% all’importo lordo dei lavori di euro 2.152.700,00 e le aliquote pari rispettivamente a 0,660 e 0,150).

In assenza di puntuali contestazioni da parte dell’arch. Righini sui criteri di calcolo adottati dalla S.A. e sul risultato finale così ottenuto (euro 79.989,41 oltre IVA e contributi previdenziali), risulta congruo il corrispettivo a base d’asta per la progettazione, così come calcolato dalla Provincia di Reggio Calabria.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- che la Provincia di Reggio Calabria, in relazione alla gara indicata in epigrafe, ha adeguatamente motivato la determinazione del corrispettivo a base d’asta per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza.

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014

Il segretario Maria Esposito